



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 161
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 11 febbraio 2014

I N D I C E**Commissioni permanenti**2^a - Giustizia:

<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	33

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 11 febbraio 2014

Plenaria**88^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
PALMA

indi del Vice Presidente
CASSON

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra, i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel riferire sul disegno di legge in titolo, osserva che il decreto-legge in conversione al fine di ovviare al problema del sovraffollamento carcerario introduce disposizioni in materia di modalità di controllo degli arresti domiciliari e sulla disciplina dei reati concernenti le sostanze stupefacenti, nel quadro delle misure alternative alla detenzione e delle misure sostitutive all'espulsione del condannato cittadino extracomunitario.

Inoltre, il provvedimento introduce un complesso di disposizioni volte all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ai diciotto mesi. Il testo del decreto ha riguardo altresì alla liberazione anticipata, all'introduzione di un nuovo procedimento giurisdizionale avanti alla magistratura di sorveglianza e prevede l'istituzione del Garante nazio-

nale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale.

Passando alla disamina delle modifiche al codice di procedura penale introdotte dall'articolo 1, si sofferma su quella all'articolo 275-*bis*, in materia di modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui ha disponibilità la polizia giudiziaria. Nel testo previgente dell'articolo 275-*bis*, l'applicazione di quelle procedure di controllo aveva luogo se il giudice lo avesse ritenuto necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ora, l'applicazione della norma viene ampliata, poiché si introduce il principio presuntivo per cui il controllo mediante il supporto elettronico ha sempre luogo «salvo che il giudice lo ritenga non necessario».

Sul punto, il Relatore precisa che l'efficacia della disposizione prevista in materia di dispositivi elettronici di controllo è differita al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione.

Quanto alle modifiche apportate all'articolo 678, in materia di procedimento di sorveglianza, viene introdotto un comma 1-*bis* che prevede l'applicazione del procedimento previsto dall'articolo 667, comma 4. In sostanza, il magistrato di sorveglianza nelle materie riguardanti la rateizzazione e la conversione delle pene pecuniarie, la remissione del debito e l'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, nonché le richieste di riabilitazione e di valutazione dell'esito dell'affidamento in prova, è chiamato a procedere in ogni caso, senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro tale ordinanza si procede mediante opposizione.

La procedura ordinaria prevista in generale per il procedimento di sorveglianza rimane invece nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere. In sostanza, si tratta dell'introduzione di un doppio canale procedimentale per la sorveglianza.

Segnala inoltre che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, l'articolo 1 non ha subito modificazioni. L'articolo 2 del decreto-legge reca modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

All'articolo 73, la sostituzione del comma 5 introduce il delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità. È da notare che mentre il testo previgente disponeva una circostanza attenuante determinata dalla lieve entità della produzione del traffico e della detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, il decreto introduce una nuova fattispecie incriminatrice che comprende le condotte di lieve entità in ragione dei mezzi, della modalità o della circostanza dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze. Va altresì notato che la modifica dell'articolo 73, comma 5, reca nuovi limiti di pena per i reati connessi alle sostanze stupefacenti. Sempre con riferimento al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, segnala l'abro-

gazione dell'articolo 94, comma 5, che disponeva il limite per l'affidamento in prova al servizio sociale, cui si poteva accedere soltanto per due volte. La *ratio* di tale norma come è evidente, è l'intento di abolire un limite che avrebbe potuto trasformarsi, in taluni casi, in un irrigidimento assoluto nell'esecuzione della pena detentiva, per i tossicodipendenti che fossero stati affidati in prova al servizio sociale per attività terapeutica, senza conseguire risultati definitivi sul piano del recupero della condizione psico-fisica di dipendenza.

Da ultimo, il Relatore rileva che la Camera dei deputati ha introdotto due modifiche di coordinamento riferite l'una proprio all'articolo 380, comma 2, lettera *h*) del codice di procedura penale, in materia di esclusione dell'arresto obbligatorio per i reati connessi agli stupefacenti, di lieve entità; l'altra, a coordinare l'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. Pertanto, nella determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari non si tiene conto della minore età per gli stessi delitti di lieve entità di cui all'articolo 73, comma 5, del medesimo testo unico.

L'articolo 3 reca le modifiche all'ordinamento penitenziario e, in particolare, all'istituto del diritto di reclamo nonché alla procedura giurisdizionale di garanzia. L'intera disciplina è volta a perseguire due obiettivi fondamentali: in primo luogo, si intende garantire un'effettiva garanzia dei diritti del detenuto a ottenere tutela, con celerità e certezza, avverso le modalità di espiazione della pena detentiva; inoltre, si intende sgravare le forme dei ricorsi avverso la decisione del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza. L'impianto dei mezzi di gravame è stato modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati: i detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia, nonché ai presidenti della Giunta regionale, al magistrato di sorveglianza e ai garanti dei detenuti e, infine, al Capo dello Stato. Contro la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale, mentre la decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile in cassazione, per violazione di legge. La nuova disciplina reca anche le disposizioni in materia di ordini di ottemperanza, di dichiarazione di nullità degli atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito.

Tra le disposizioni di dettaglio che regolano la nuova disciplina del diritto di reclamo, il Relatore ricorda la nuova norma aggiunta nell'articolo 47, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Si tratta di una modifica concernente le deroghe temporanee alle prescrizioni, autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Inoltre, con l'articolo 58-*quinquies*, è prevista la possibilità di disporre la detenzione domiciliare insieme alla prescrizione di procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. L'impiego del cosiddetto braccialetto elettronico viene esteso a tutti i casi in cui si dispone la detenzione domiciliare, potendosi provvedere anche nel corso dell'esecuzione della misura e quindi non solo al momento della irroga-

zione della misura restrittiva della libertà personale. Anche in questo caso, l'efficacia della disposizione relativa alle particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento si è inteso introdurre una disposizione che consente, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che le funzioni di dirigente di funzione penale esterna possano essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

Il Relatore passa quindi ad illustrare l'articolo 4, che introduce nuove norme sulla liberazione anticipata speciale: essa si sostanzia in una detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata maggiorata a 75 giorni per ciascun semestre di pena scontata. Tale disciplina premiale esclude comunque i condannati per taluni dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Al riguardo osserva che tale disciplina configura una discutibile forma di «indulto permanente».

Sottolinea, inoltre, che la liberazione anticipata speciale estesa a 75 giorni per semestre non trova applicazione ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, nè ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale. L'ulteriore misura volta a ridurre il sovrappollamento carcerario è quella dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 18 mesi. Il decreto-legge si limita a eliminare la natura provvisoria dell'esecuzione presso il domicilio, sopprimendo il riferimento temporale alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario e, comunque, al termine fisso del 31 dicembre 2013. Pertanto, la norma, originariamente di natura eccezionale e provvisoria, diviene efficace a regime.

L'articolo 6 interviene sul decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico in materia di immigrazione.

Le modifiche concernenti l'articolo 16 del testo unico sono volte ad ampliare la facoltà di disporre l'espulsione a titolo sostitutivo o alternativo alla detenzione. Così, il testo originario del decreto-legge, estende il limite alle condanne per i delitti, concernenti l'immigrazione, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale. La Camera dei deputati ha apportato una modifica volta a indicare puntualmente i delitti, previsti dallo stesso testo unico in materia di immigrazione, per i quali non può essere disposta l'espulsione a titolo sostitutivo della pena detentiva: si tratta dei soli delitti di cui all'articolo 12 commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

È altresì disposta l'espulsione quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono. Si tratta, dunque, di un'espulsione parzialmente sostitutiva di un residuo di pena.

Vengono introdotte, infine, procedure che dovrebbero consentire una identificazione più agevole e celere degli estremi nominativi e della nazionalità del detenuto straniero.

L'articolo 7 prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia del garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Il garante è organo collegiale composto da due membri, oltre che dal presidente. I requisiti di accesso alla carica – che dura cinque anni – tendono a qualificare i componenti del collegio per indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani. La procedura di nomina prevede una delibera del Consiglio dei ministri, l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché il decreto di nomina da parte del Capo dello Stato. Di particolare rilievo è la scelta che il garante si avvalga di strutture e risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, la cui organizzazione è riservata a un successivo regolamento ministeriale. L'articolo 7, comma 5, disciplina le funzioni e gli adempimenti di vigilanza, di visita e di ispezione, di accesso agli atti, di raccomandazione alle amministrazioni interessate, di trasmissione di una relazione annuale ai Presidenti delle Camere e ai Ministeri competenti, nonché di collaborazione con i garanti territoriali.

L'articolo 8 reca una proroga per l'adozione dei decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per l'anno 2013 da riconoscere ai datori di lavoro in favore dell'impiego di detenuti e internati. Tali misure sono volte a favorire l'attività esterna dei lavoratori detenuti o internati attraverso l'ampliamento delle agevolazioni e degli sgravi fiscali in favore delle imprese che li assumano.

Il Relatore riferisce, ancora, sugli articoli 9 e 10, che recano rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Conclude esprimendo un giudizio critico sull'atteggiamento del Ministro della giustizia, il quale, se da un lato richiede alla Commissione di operare in un clima di collaborazione, dall'altro, però, mostra scarsa disponibilità ad accogliere le richieste dei suoi componenti. In proposito cita la persistente inottemperanza alle questioni sollevate in ordine alla revisione della geografia giudiziaria.

Il presidente *PALMA* propone di destinare i lavori della seduta notturna di oggi alla discussione generale del provvedimento e di fissare per domani, 12 febbraio 2014, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (n. 51)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi degli articoli 1 e 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2013.

Il presidente PALMA informa la Commissione che è pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato Regioni e che per tale ragione si può procedere alla votazione della proposta di parere formulata dai relatori (pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 20 dicembre 2013).

Non essendovi richieste di intervento, la Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, approva la proposta di parere dei relatori.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (n. COM (2013) 821 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 46)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente PALMA ricorda alla Commissione che nel corso della seduta del 5 febbraio il relatore Albertini ha presentato uno schema di risoluzione.

Tenuto conto che non vi sono richieste di intervento, il Presidente propone di procederne alla votazione.

Previa verifica del prescritto numero legale, lo schema di risoluzione proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali (n. COM (2013) 822 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 47)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente PALMA ricorda che nel corso della seduta del 5 febbraio, la relatrice Cirinnà ha illustrato uno schema di risoluzione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, approva lo schema di risoluzione proposto dal relatore.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (n. COM (2013) 824 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 48)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente PALMA ricorda che nel corso della seduta del 5 febbraio il relatore Albertini ha presentato uno schema di risoluzione che, previa verifica del prescritto numero legale, è posto ai voti e approvato.

IN SEDE REFERENTE

(315) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

(374) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

(1070) BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

– e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2013.

Il presidente PALMA avverte che si procederà alla illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1070 e pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 5 febbraio 2014.

Il senatore LUMIA (*PD*), nell'illustrare il complesso degli emendamenti a sua firma, osserva che tali proposte modificano la disciplina dettata dalla legge del 1988 e salvaguardano la responsabilità indiretta, ma rimuovono taluni ostacoli che hanno impedito la effettiva applicazione della normativa. Conclude rilevando l'ampia convergenza emersa nel corso del dibattito circa l'esigenza di intervenire su alcuni profili problematici della disciplina.

Il senatore BARANI (*GAL*) illustra l'emendamento 2.0.2: esso prevede che l'esecutività delle sentenze di condanna, nei casi in cui siano stati sollevate questioni inerenti all'applicazione delle norme della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, sia automaticamente sospesa nell'ipotesi di ricorso individuale proposto innanzi la corte di Strasburgo.

Il senatore CASSON (*PD*) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo del Partito democratico.

La Commissione conviene quindi di fissare per lunedì 17 febbraio alle ore 18 un nuovo termine per la presentazione di ulteriori proposte emendative.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(657) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

(711) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

(846) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

(847) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

(851) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il presidente CASSON (*PD*) ricorda che sui disegni di legge in titolo è ancora in corso la discussione generale congiunta.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) rinuncia al proprio intervento in discussione generale al fine di assicurare una più rapida conclusione dell'*iter*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 82 E CONNESSI IN MATERIA DI DIVORZIO BREVE

La relatrice FILIPPIN (*PD*) chiede chiarimenti alla Presidenza sullo stato delle procedure di intesa di cui agli articoli 51, comma 3, del Regolamento del Senato e 78, del Regolamento della Camera dei deputati, av-

viate con riguardo all'esame dei disegni di legge nn. 82 e 811, in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il presidente PALMA, nel ricordare il tenore della missiva inviata in proposito al Presidente del Senato, informa che non è ancora pervenuta risposta.

IN SEDE REFERENTE

(1119) Deputato COSTA. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, approvato dalla Camera dei deputati*

(734) CASSON ed altri. - *Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

(845) CHITI ed altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(903) TORRISI. - *Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

(1067) Erika STEFANI ed altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

- e della petizione n. 1091 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente PALMA avverte che si procederà alla illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge 1119 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta precedente).

Il senatore CASSON (*PD*) illustra l'emendamento 2.0.2 con il quale si conferisce delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per l'abrogazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa. Si tratta di un intervento auspicato anche in sede internazionale ed europea in quanto le sanzioni previste appaiono fortemente lesive della libertà di espressione. Ricorda inoltre che il diffuso sentimento «giustizialista» ha impedito, nel corso della passata legislatura, l'approvazione di provvedimenti volti a garantire una maggiore proporzionalità delle sanzioni, in un più equilibrato bilanciamento fra le esigenze di tutela delle vittime e quelle di protezione della libertà di stampa e di manifestazione del pensiero. Al fine di assicurare una tutela adeguata alle vittime dei reati, alla depenalizzazione deve comunque accompagnarsi il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni e una puntuale disciplina della rettifica.

Quanto agli emendamenti 1.10 e 1.11, essi intervengono sulla disciplina della rettifica al fine di evitare che, in tale sede, possano essere riportate notizie palesemente false e al fine di garantire una corrispondenza quantitativa con la notizia ritenuta lesiva. Illustra poi l'emendamento

1.0.1, che prevede la possibilità per la parte lesa di avvalersi della procedura d'urgenza prevista dall'articolo 700 del codice di procedura civile. Si sofferma quindi sull'emendamento 1.27, che esclude, nel caso di recidiva, l'applicazione specifica della pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi e l'applicazione delle pene accessorie previste dal sistema generale del codice penale. Infine, l'emendamento 2.3, riafferma un orientamento ormai consolidato e chiarisce che nel reato previsto dall'articolo 57 del codice penale il direttore del giornale risponde, a titolo di colpa, dell'omesso controllo sul contenuto della pubblicazione.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) svolge alcune considerazioni critiche sulla formulazione dell'articolo 1 che altera la legge sulla stampa e ne estende l'ambito oggettivo di applicazione anche alle testate giornalistiche *on line* registrate. Illustra quindi l'emendamento 1.16, che impone al giudice di comunicare il provvedimento anche al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa nel caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Si sofferma poi sull'emendamento 1.32, che esclude la punibilità anche per il giornalista che abbia richiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica nei termini indicati dalla parte offesa. Conclude illustrando l'emendamento 2.0.1, che interviene sulla questione assai critica, oggetto peraltro di iniziative legislative a livello comunitario, del cosiddetto diritto all'oblio.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 1.1, che riformula l'articolo 1 del disegno di legge con un più ampio ambito di applicazione soggettivo, con l'inclusione delle condotte perpetrate da fotografi e titolisti, e quello oggettivo, considerando anche le testate giornalistiche *on line*.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) illustra gli emendamenti 1.6 e 1.9, sulla rettifica. Dopo aver illustrato l'emendamento 1.13 che estende da 2 a 7 giorni il termine entro il quale, nel caso di testate giornalistiche *on line*, deve essere pubblicata la rettifica, si sofferma sull'emendamento 1.28, relativo alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione giornalistica. Ritira quindi l'emendamento 4.0.1, riservandosi di presentare una riformulazione per l'Assemblea e dà conto infine dell'emendamento 1.33, che esclude la rivalsa dell'editore sul collaboratore non assunto.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 1.14: esso prevede che, nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione del periodico o la pubblicazione sul sito *internet*, la rettifica deve essere pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale. Si sofferma quindi sull'emendamento 1.30: esso prevede che la sanzione comminata all'autore del reato sia ridotta della metà nel caso di rifiuto di pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche da parte del direttore o del vice direttore responsabile.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SULLE COMUNICAZIONI INVIATE DAL PRESIDENTE PALMA AL PRESIDENTE DEL SENATO, AI CAPIGRUPPO E AD ALCUNI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE IN RELAZIONE A DICHIARAZIONI DEL SENATORE GIARRUSSO

Il senatore BARANI (*GAL*) chiede chiarimenti in ordine alla lettera inviata in via telematica, lo scorso 4 febbraio, al Presidente del Senato, ai Capigruppo e ad alcuni membri della Commissione dal presidente Palma. In tale missiva si riferisce che il senatore Giarrusso, sia in sede parlamentare che extra-parlamentare, avrebbe espresso un giudizio fortemente critico sull'andamento dei lavori di esame dei disegni di legge di riforma dell'articolo 416-*ter* del codice penale, in ragione della sussistenza di rapporti collusivi con la criminalità organizzata di stampo mafioso. Conclude chiedendo le ragioni per le quali, nonostante la posizione espressa dal Gruppo Grandi Autonomie e Libertà in sede di voto finale sui provvedimenti in titolo, la lettera non sia stata inoltrata anche al presidente Ferrara.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), nell'esprimere viva riprovazione per il contenuto delle dichiarazioni del senatore Giarrusso, ribadisce l'assoluta infondatezza di tali accuse che risultano lesive del rispetto che merita ogni parlamentare nell'esercizio del proprio mandato.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) ritiene inaccettabili le accuse di collusione con la criminalità organizzata formulate con riguardo al legittimo esercizio delle prerogative parlamentari. Si tratta a ben vedere del tentativo di svilire e condannare le opinioni divergenti. Fa presente, inoltre, che recentemente analoghe accuse sono state rivolte anche dall'onorevole Farina, in relazione alla posizione di contrarietà assunta da alcuni deputati verso le iniziative legislative volte alla legalizzazione delle droghe leggere. In proposito, osserva che tale contrarietà è stata ed è condivisa anche da autorevoli magistrati, quali Paolo Borsellino e l'attuale procuratore nazionale antimafia, evidentemente insospettabili di attitudini collusive con la criminalità organizzata. Si domanda infine quale titolo abbia il senatore Giarrusso per poter ergersi a giudice dei voti e delle opinioni degli altri senatori.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che le dichiarazioni del senatore Giarrusso siano il segnale di un orientamento, purtroppo storicamente radicato in alcune realtà di partito, secondo il quale deve essere condannata ogni opinione non in linea con le direttive dettate dal vertice di quel partito medesimo. Conclude auspicando che siano intraprese, nelle varie sedi, le più appropriate misure per condannare siffatte condotte.

Il senatore D'ASCOLA (*NCD*) ritiene che le dichiarazioni formulate dal senatore Giarrusso risultino fortemente lesive della libertà di opinione e di espressione che spetta a ciascun parlamentare. Infatti, accusando di atteggiamenti collusivi i senatori che hanno manifestato posizioni divergenti rispetto alle sue, in ordine alle modifiche al reato di cui all'articolo 416-*ter*, il senatore Giarrusso lede il diritto di ciascun parlamentare di sostenere liberamente opinioni o orientamenti in sede di politica legislativa.

Il presidente PALMA ricorda al senatore Giarrusso che, in seguito a quanto sta per dichiarare, lo stesso senatore Giarrusso potrà servirsi dell'istituto di cui all'articolo 88 del Regolamento del Senato, che prevede la possibilità per ogni senatore di richiedere un «Giurì d'onore» nel caso in cui si senta gravemente offeso nel corso di una discussione. Ciò premesso egli sostiene che il senatore Giarrusso ha dichiarato il falso quando ha affermato che egli stesso e altri senatori avrebbero avanzato critiche al testo approvato dalla Commissione sulla modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale, solo perchè a ciò indotti da asseriti datori di lavoro, e cioè persone palesemente o indirettamente indicati come appartenenti alla criminalità organizzata. Il presidente Palma aggiunge che il senatore Giarrusso ha detto altresì il falso quando ha affermato che egli stesso avrebbe rinviato la votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di modifica dell'articolo 416-*ter* a venerdì 22 dicembre (in verità al 20 dicembre), al solo fine di far mancare il numero legale. Sul punto, il presidente Palma si richiama al testo della relazione allegata alla citata missiva del 4 febbraio. Dichiarò inoltre che il senatore Giarrusso ha anche dichiarato il falso quando ha affermato che, il giorno della votazione degli emendamenti, egli stesso si sarebbe incontrato con l'onorevole Cesaro, in quanto quest'ultimo era interessato al voto sulla modifica della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale. Il presidente Palma si duole del fatto che il senatore Giarrusso ha dimenticato che, all'epoca dei fatti, egli era coordinatore regionale della Campania per il suo partito e l'onorevole Cesaro era a sua volta coordinatore provinciale di Napoli.

Il presidente Palma rivolge nuovamente al senatore Giarrusso l'invito a chiedere la nomina di un Giurì d'onore qualora ritenga non veritiere le smentite appena rese avanti la Commissione, riservandosi di adire a sua volta le ordinarie vie legali per difendere la propria reputazione.

Invita quindi i senatori che intendono intervenire sulla questione di prendere la parola in una prossima seduta.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO D'INIZIO DELLA SEDUTA SUCCESSIVA

Il presidente PALMA, tenuto conto del numero degli iscritti a parlare in discussione generale sul disegno di legge n. 1288, avverte la Commissione che sarà anticipato l'orario di inizio della seduta, già convocata per

le ore 21, alle ore 19,30 e comunque non appena conclusi i lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 51**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo se mantenere nell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, la previsione che all'articolo 600 del codice penale sia aggiunto al primo comma, tra le costrizioni cui può essere soggetta la vittima del reato di tratta, «il compimento di attività illecite»;

con particolare riferimento all'articolo 6, relativo al diritto di indennizzo delle vittime di tratta, sia attribuita la potestà, in capo al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia, di adottare un decreto di natura non regolamentare, con cui determinare le modalità di assegnazione dei proventi delle confische al fondo per le misure antitratta;

con riferimento all'articolo 8 del testo sottoposto all'esame della Commissione, sia valutata attentamente la disposizione, recante modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che, per i cittadini extracomunitari nonché per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, che si trovino in situazioni di pericolo, comunque vittime di tratta, sia applicato un programma unico di emergenza, assistenza e integrazione sociale. Infatti, ancorché tale programma sia volto ad unificare i progetti già previsti al fine di migliorare la protezione delle vittime, si rileva che, nella direttiva n. 2011/36/UE, il testo dell'articolo 8 citato può trovare fondamento solo nelle finalità della protezione delle vittime della tratta e non in una puntuale disposizione direttamente applicativa.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. (COM(2013) 821 defini-
tivo) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 46)**

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (Com(2013)821 definitivo) recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

preso atto dei rilievi formulati dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea;

rilevato che la proposta di direttiva in titolo fa parte del pacchetto di cinque proposte – tre direttive e due raccomandazioni- presentate lo scorso 27 novembre dalla Commissione europea al fine di rafforzare i diritti processuali dei cittadini europei coinvolti in procedimenti penali, garantendo loro un processo giusto, indipendentemente dallo Stato membro in cui esso si svolga;

considerato che la finalità delle nuove iniziative legislative è quella di attuare quanto prescritto dalla tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 30 novembre 2009, nella quale il Consiglio, con riferimento al settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, ha segnalato l'esigenza di un temperamento fra le misure volte ad agevolare i procedimenti penali e la lotta alla criminalità transnazionale e la tutela dei diritti procedurali della persona;

considerato che il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale può operare nella sua massima estensione soltanto se ciascuno Stato membro nutra piena fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi membri e se vi sia la certezza che i cittadini europei possano godere pienamente del diritto a un giusto processo, a prescindere dal Paese in cui abbiano scelto di viaggiare, studiare, lavorare o risiedere;

considerato che la proposta di direttiva in titolo si pone in continuità con la direttiva 2010/64/UE del 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; la direttiva 2012/13/UE del 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali; la direttiva 2013/48/UE del 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari;

considerato che le norme minime stabilite dalla proposta di direttiva non mirano soltanto a rafforzare la protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, ma hanno il precipuo scopo di consolidare la fiducia reciproca di ciascuno Stato nei confronti dei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi membri e, quindi, di facilitare il mutuo riconoscimento delle decisioni in materia penale;

considerato che il capo 3 della proposta riconosce espressamente il diritto di essere presente e partecipare al proprio processo penale, nonché quello di ottenere di essere sottoposto a un nuovo processo qualora l'indagato sia rimasto senza colpa all'oscuro del precedente procedimento;

esprime parere favorevole raccomandando di tener conto, in sede di redazione definitiva e di interpretazione delle norme, delle esigenze attuative determinate dall'articolo 8, paragrafo 3, della proposta in titolo.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM(2013) 822 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 47)**

La Commissione, esaminato l'atto comunitario n. COM (2013) 822 definitivo, recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a stabilire norme minime comuni a tutta l'Unione europea con riferimento ai diritti dei minori indagati o imputati in procedimenti penali e dei minori oggetto di procedimenti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI, concernente i procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo;

rilevata la preminenza della garanzia in base alla quale l'equità del procedimento e il diritto a un equo processo esigono che la persona sia in grado di comprendere le fasi e i punti essenziali del procedimento e possa parteciparvi, esercitare i propri diritti e beneficiare della protezione della vita privata;

tenuta presente la necessità di incrementare l'effettività dei diritti fondamentali, già garantiti dagli articoli 31, secondo comma e 24 e 111, della Costituzione, che presiedono alle garanzie processuali in favore dei minori di età, con particolare riferimento al rito penale;

la Commissione giustizia del Senato si pronuncia in senso favorevole,

rilevando che, poichè l'articolo 9 della proposta direttiva dispone che si provveda affinché gli interrogatori di minori indagati prima dell'imputazione, siano oggetto di registrazione audiovisiva, salvo il caso che tale misura risulti sproporzionata in relazione ai parametri previsti al comma 1 del medesimo articolo 9, si rende opportuno coordinare tale disposizione con l'articolo 141-bis, del codice di procedura penale che statuisce l'obbligatoria registrazione audio o video, dell'interrogatorio del minore privato della libertà personale, sempre che esso non abbia luogo in udienza;

osservando che l'articolo 13 della proposta di direttiva, prevedendo che gli Stati membri si attivino affinché i procedimenti penali riguardanti i minori siano trattati con urgenza e con la dovuta diligenza, non va in alcun modo interpretata come un criterio anche in misura minima in contrasto con l'articolo 112 del codice penale, ma, all'opposto, si deve intendere quale sostanziale conferma della competenza esclusiva funzionale demandata al tribunale per i minorenni e al magistrato di sorveglianza per i minorenni, ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 488, del 22 settembre 1988;

precisando infine che la trasposizione dell'articolo 16 comma 2 della proposta di direttiva nell'ordinamento italiano implicherebbe piena determinazione del diritto del minore a partecipare di persona al giudizio. Infatti, la disciplina dell'articolo citato stabilisce che, nel caso in cui ciò non sia accaduto e siano stati dichiarati colpevoli, gli imputati di minore età hanno diritto ad accedere a un nuovo giudizio – al quale possono partecipare personalmente – e che comporta una nuova valutazione del merito della causa. La questione è dunque quella di garantire sempre conoscenza effettiva del processo all'imputato minore d'età, il che implica un'attenta riconsiderazione delle discipline concernenti le notificazioni nel processo minorile, delle norme riguardanti il processo in contumacia e quello nei confronti degli imputati irreperibili.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. (COM(2013) 824 defini-
tivo) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 48)**

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (n. COM (2013) 824 definitivo) recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo,

preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea,

rilevato che,

la proposta di direttiva in titolo fa parte di un recente pacchetto di proposte presentate dalla Commissione Europea per rafforzare i diritti processuali di indagati o imputati in procedimenti penali, in conformità a quanto stabilito dalla risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre 2009,

considerato che sono state già adottate la direttiva 2010/64/UE, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, la direttiva 2012/13/UE relativa all'informazione nei procedimenti penali nonché la direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo,

ritenuto che la proposta di direttiva sull'accesso provvisorio al gratuito patrocinio per indagati o imputati sottoposti a misure privative della libertà e sul gratuito patrocinio nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo è complementare alle proposte di direttive sul principio di presunzione di innocenza e sui diritti procedurali dei minori, contestualmente esaminate dalla Commissione,

considerato che la proposta di direttiva sul gratuito patrocinio costituisce un completamento della direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore fin dalle prime fasi del procedimento penale per i soggetti indagati o imputati che siano stati sottoposti a una misura privativa della libertà personale nonché per i ricercati nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo che così hanno il diritto di avvalersi di un difensore sia nello Stato membro di esecuzione che in quello emittente,

osservato infine che il diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali è sancito dall'articolo 47, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),

esprime parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1070**Art. 1.****1.1**

CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

1.2

SUSTA, DELLA VEDOVA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.***(Modifiche all'articolo 2 ed abrogazione dell'articolo 3,
della legge 13 aprile 1988, n. 117)*

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia deve agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali";

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

2. L'articolo 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1.3

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applicano gli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, nonché gli articoli da 6 a 9 della medesima legge, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

1.4

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65 », nel terzo comma sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni».

1.5

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma sopprimere il terzo periodo.

1.6

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, capoverso «2-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Le previsioni di cui agli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli articoli da 6 a 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, si applicano nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

1.7

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, capoverso «2-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Le previsioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni si applicano nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

1.8

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, capoverso «2-bis», secondo periodo apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Le previsioni di cui al secondo», sopprimere le seguenti: «e terzo»

b) sostituire le parole: «ai magistrati autori degli atti e dei», con le seguenti: «agli atti ed ai».

Art. 2.**2.1**

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

2.2

STEFANI, BITONCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 2.***(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117)*

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto'';

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

''2. Salvo i casi previsti dai commi 3 e 3-bis nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove'';

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

''3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul fun-

zionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea''.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano, o siano in procinto di verificarsi scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

2.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», nel secondo comma sostituire le parole: «Interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove fatta eccezione per gli», con le seguenti: «di valutazione del fatto e delle prove. Dà luogo a responsabilità la violazione di».

2.4

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) la inescusabilità dell'errore di diritto».

2.5

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, alla lettera b), la parola: «incontrastabilmente» è soppressa.

2.6

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, alla lettera c), la parola: «incontrastabilmente» è soppressa.

2.7

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, capoverso «Art. 2» il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

''3-bis. Ai fini delle determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi della lettera a) del comma 3, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea''».

2.0.1

CARDIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove siano state sollevate o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione, se negativa, della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e

degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in mancanza sino alla definizione del giudizio».

2.0.2

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

«1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove siano state sollevate e/o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e/o di diritti dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla CEDU. Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione – se negativa – della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35 CEDU e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in mancanza sino alla definizione del giudizio».

2.0.3

CARDIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, le parole: "idonei a rendere" sono sostituite dalle seguenti: "rendendo"».

2.0.4

CARDIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei limiti del credito erariale anche rideterminato"».

Art. 3.**3.1**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

3.2

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, le parole: "contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "è esercitata contro il magistrato e contro lo Stato. L'azione del risarcimento del danno azionata nei confronti dello Stato è esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri"».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: «Stato» sono inserite le seguenti: «e contro il magistrato».

3.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», alle lettere a) e b), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro».

Art. 4.

4.1

GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

4.2

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 6», la parola: «volontariamente» è soppressa.

Art. 5.

5.1

CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

Art. 6.

6.1

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

6.0.1

STEFANI, BITONCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 8, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nel comma 2, le parole: "pari al terzo" sono sostituite con le seguenti: "pari ad un mezzo"».

Conseguentemente al comma 3 le parole: «Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai soggetti estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. La misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale».

6.0.2

CARDIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "di cui all'articolo 322-ter del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale"».

Plenaria**89^a Seduta (notturna)***Presidenza del Presidente*

PALMA

indi del Vice Presidente

BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 19,40.

IN SEDE REFERENTE

(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Ha inizio la discussione generale.

La senatrice CIRINNÀ (PD) rileva che il provvedimento in titolo si prefigge di affrontare le problematiche del sistema penitenziario che hanno condotto a ripetute sentenze di condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, e i cui elementi critici sono emersi in modo definitivo con la nota sentenza in causa «Torreggiani». Inoltre, già la sentenza n. 279 del 2013 della Corte costituzionale aveva espresso un monito, nei riguardi del legislatore, al quale dunque spetta di intervenire in modo organico sull'intero sistema di irrogazione ed espiatione delle pene. Del resto, il Messaggio del Capo dello Stato inviato alle Camere nell'autunno 2013 ha delineato articolate prospettive di soluzione al problema carcerario che espone l'Italia al rischio, dalla prossima primavera, di far fronte alle obbligazioni risarcitorie dovute alla prolungata violazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Si pone, altresì, un problema relativo all'immagine internazionale del Paese, il cui sistema penitenziario non è all'altezza di quello degli altri paesi che aderiscono al Consiglio d'Europa. Venendo al merito delle disposizioni recate dal decreto, alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati hanno recato miglioramenti. In generale, rileva che l'estensione della disciplina dei benefici penitenziari non è segno di debolezza, ma va correttamente intesa

come un rafforzamento dei principi costituzionali e, segnatamente, di quelli previsti dall'articolo 27, secondo il quale la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Richiamandosi a molte opinioni espresse di recente anche in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario, osserva che il decreto in titolo non integra un indulto surrettizio, ma costituisce una delle azioni di un piano organico di interventi che si completerà con l'entrata in vigore delle norme, recentemente approvate dal Senato, in materia di pene alternative alla detenzione e messa alla prova e con i disegni di legge in materia di custodia cautelare all'esame della Commissione. Manifesta quindi apprezzamento per le norme volte a concedere sgravi di pena, con esclusione dei reati di maggiore allarme sociale, tra i quali l'articolo 416-*bis* del codice penale. Si dice altresì favorevole all'introduzione di un'autonoma fattispecie di reato di lieve entità connesso con le sostanze stupefacenti e psicotrope. Del pari, non ritiene si debba sottovalutare l'impatto delle disposizioni recate dall'articolo 8, in materia di proroga delle agevolazioni e degli sgravi per l'anno 2013 da riconoscere ai datori di lavoro in favore di detenuti e internati. Merita un'accoglienza favorevole, a suo giudizio, anche la norma che estende, oltre al limite di due volte, l'applicabilità dell'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Conclude precisando che, per rendere efficaci le norme contenute nel decreto, è indispensabile procedere all'individuazione delle risorse finanziarie per condurle a regime; si riferisce, in particolare, ai fondi per gli educatori e gli operatori sociali e a quelli volti a potenziare l'attività dell'esecuzione penale esterna. Su queste esigenze di approfondimento, tuttavia, grava il termine estremamente ridotto perché si concluda l'esame in Senato, giacché la data utile per la conversione del decreto-legge è quella del 21 febbraio; per questo auspica che il testo non subisca modificazioni nella lettura presso questo ramo del Parlamento, nel caso in cui l'approvazione di emendamenti determini rischi di decadenza del decreto.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) rileva che le norme del decreto-legge rischiano di porre in discussione la coerenza dell'intero sistema di esecuzione della pena. In proposito, a titolo esemplificativo, si sofferma sull'articolo 2, che reca modifiche al testo unico degli stupefacenti. Al riguardo, non risulta comprensibile quale sia l'obiettivo perseguito, giacché si sostituisce, nell'articolo 73 del testo unico, la disciplina della circostanza attenuante connessa con la lieve entità del reato, con una fattispecie incriminatrice autonoma, punita con la reclusione da uno a cinque anni. In apparenza, si vogliono evitare le conseguenze del giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti che talvolta dava luogo a pene detentive elevate. Tuttavia, non pare che questo problema possa risolversi con l'introduzione dell'autonoma fattispecie di reato caratterizzato dalla lieve entità, poiché la nuova disciplina non esclude l'applicabilità della facoltà di procedere all'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale. Si sofferma anche sulle conseguenze applicative del-

l'abrogazione del quinto comma dell'articolo 95 del testo unico sugli stupefacenti, giacché l'abolizione del limite dell'accesso all'affidamento in prova per sole due volte indebolisce la forza dissuasiva della sanzione penale, consentendo al condannato di reiterare le condotte illecite, nella speranza di accedere a trattamenti di favore in ogni caso. Si sofferma quindi sulle criticità dell'istituto della liberazione anticipata speciale, non più connessa alla funzione di premialità per la buona condotta tenuta nell'espiazione della pena; inoltre, ritiene incomprensibile e irragionevole, che la liberazione anticipata speciale non trovi applicazione per chi sconta la detenzione domiciliare o beneficia dell'affidamento in prova. Infatti, se questi due istituti vanno ormai assumendo la natura di vere e proprie pene principali – come del resto è stabilito in forza del disegno di legge da poco approvato dal Senato sulle pene non detentive – non si spiega perché non consentire l'applicazione di una misura premiale discriminando, in particolare, quanti sono detenuti presso il domicilio. Conclude rilevando come quelle illustrate siano solo alcune delle incoerenze del sistema come modificato dal decreto: rispetto a tali norme si deve porre rimedio con puntuali proposte emendative che assumono dunque un rilievo ineludibile.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) ricorda che le disposizioni del decreto-legge in materia di modifica del testo unico sugli stupefacenti giungono all'esame del Senato proprio mentre la Corte costituzionale sta per pronunciarsi sulla legittimità di alcune disposizioni dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. A suo giudizio, rimane ineludibile trattare la materia senza prese di posizione ideologiche e avendo riguardo al significato proprio delle singole disposizioni. Ricorda, in proposito, che alla base dell'impostazione della legge che porta anche il suo nome vi è il presupposto che il consumo di stupefacenti non integra reato, mentre lo spaccio e la vendita danno luogo a incriminazione. La disciplina introdotta dal decreto-legge con la modifica dell'articolo 73, comma 5, del citato testo unico, volta a introdurre un'autonoma fattispecie di reato caratterizzata dalla lieve entità, non sembra chiara negli esiti applicativi e finanche negli obiettivi di politica criminale che si prefigge. Ritiene invece indispensabile ricordare che l'effettività delle garanzie e delle sanzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 non può essere garantita da interventi normativi disorganici e dettati dall'emergenza, ma dallo sviluppo di politiche coerenti che coinvolgano, tra l'altro, anche le istituzioni regionali, che stentano a farsi carico dell'attuazione dei piani di recupero delle tossicodipendenze.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) rileva a sua volta che la ragione ispiratrice del decreto va certamente rinvenuta negli oneri che gravano sull'Italia in seguito alla sentenza «Torreggiani» e alla condanna senza appello del sistema penitenziario da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. È evidente che gli effetti di tale condanna non sono solo di segno economico e finanziario ma assumono la natura di una sconfitta per l'im-

magine e per la tenuta dei diritti fondamentali nel nostro paese. Un'attenta lettura dei dati che riguardano il sistema penitenziario italiano consente di rilevare che il rapporto numerico tra detenuti e popolazione è nella media europea; tuttavia, sul piano della struttura degli istituti di pena vi è un difetto grave nelle disponibilità dello spazio necessario e prescritto per ciascun detenuto. Ne discende che si dovrebbe concentrare l'attenzione su un efficace piano di edilizia penitenziaria capace di rendere più umana ed efficiente l'espiazione delle pene in ciascuno degli istituti di detenzione italiani. Si sofferma, quindi, sull'articolo 4 che ha determinato accese discussioni già nel corso del dibattito alla Camera dei deputati, con particolare riguardo alla natura della disposizioni concernenti la liberazione anticipata speciale. In generale, ritiene che interventi normativi di tale natura non possano sortire alcuna efficacia se non sono accompagnati da opportune modifiche del sistema delle procedure ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione di servizi e forniture negli istituti di pena e, appunto, senza un intervento strutturale che renda rapidamente applicabile un piano per le carceri volto ad ampliare la capacità di offerta di posti negli istituti di pena. Infine, osserva che le notizie che vanno diffondendosi in questi giorni circa la mancanza di trasparenza nella gestione dei procedimenti amministrativi in materia di appalti e forniture di materiali e servizi per l'esecuzione delle misure coercitive anche mediante strumenti di controllo elettronici, dimostrano che l'allarme lanciato, ormai da parecchi mesi, dalla sua parte politica, è stato ingiustamente sottovalutato.

Il senatore LUMIA (*PD*) conviene sulla constatazione circa la drammatica condizione in cui versa il sistema carcerario italiano. Si tratta di un problema ineludibile, rispetto al quale si devono comprendere priorità e direttrici d'intervento. Sui rilievi svolti, anche nel corso degli interventi nella seduta odierna, riguardo alle caratteristiche strutturali degli istituti di pena, osserva che la questione più rilevante è costituita dall'inosservanza dello spazio regolamentare minimo, che rende disumane le condizioni di esecuzione della pena. Più in generale, anche alla luce del Messaggio alle Camere trasmesso dal Capo dello Stato nell'autunno scorso, emerge l'esigenza di delineare una soluzione articolata che abbia riguardo alle strutture in cui si eseguono le pene detentive e, in particolare, alla loro capienza. Tuttavia, la complementare opzione di intervento sul sistema di esecuzione della pena e sulle norme di diritto penale sostanziale implica una scelta. Si può ricorrere ad un provvedimento di clemenza ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, oppure adottare misure organiche volte a diminuire la cosiddetta domanda di posti di detenzione, senza tuttavia rendere incoerente l'intero sistema di repressione dei reati. Premesso che l'approvazione di un nuovo indulto, dopo quello del 2006, non è una soluzione da valutare con ottimismo nell'immediato, ritiene si debba avere particolare riguardo agli interventi relativi al processo penale: in proposito, la revisione del principio dei tre gradi di giudizio dovrebbe essere presa in attenta considerazione. Inoltre, si deve intraprendere con coraggio una massiccia depenalizzazione che ha già un pieno risultato nella recente ap-

provazione, da parte del Senato, del disegno di legge sulle pene alternative e sulla messa alla prova. Il contenuto del decreto-legge in esame non può non incontrare piena condivisione, quanto alle modifiche dell'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale. L'estensione del ricorso alle procedure di controllo mediante apparati elettronici consente un alleggerimento nell'esecuzione della pena detentiva in carcere. Quanto agli interventi in materia di norme sugli stupefacenti, l'introduzione di un'autonoma fattispecie incriminatrice per le condotte illecite caratterizzate dalla lieve entità è da accogliere con favore, giacché sottrae al giudizio di prevalenza tra attenuanti e aggravanti il fatto che i reati abbiano ad oggetto modesti quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope. Con riguardo alla soppressione del divieto del terzo affidamento in prova ai servizi sociali, ritiene che gli effetti debbano essere valutati in concreto, tenendo presente che la norma non si presta ad alcun tipo di automatismo ma fa salva la valutazione dell'autorità giudiziaria in sede di concessione del beneficio.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) si sofferma preliminarmente sull'abrogazione dell'articolo 94, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, recante il testo unico sugli stupefacenti. La soppressione del limite alla concessione, per sole due volte, dell'affidamento in prova ai servizi sociali mina alla base l'equilibrio tra l'esigenza di sicurezza dei cittadini, il diritto alla salute del condannato e la funzione rieducativa della pena. L'abbandono di questo punto di equilibrio avviene peraltro al solo fine di porre rimedio all'emergenza penitenziaria determina l'indebito travolgimento delle esigenze di prevenzione generale e di capacità dissuasiva del sistema penale. Si tratta di un caso esemplare di intervento disorganico nel tessuto normativo dell'ordinamento penitenziario e del sistema penale in generale. Muove le stesse critiche all'articolo 2 del decreto, che introduce l'autonoma fattispecie di reato in cui incorre chi pone in essere condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità, le quali, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze. Non si comprende, infatti, la *ratio* della previsione della pena della reclusione da uno a cinque anni che, di fatto, non sembra sortire effetti di rilievo sul sistema complessivo di comminazione della sanzione penale per i reati in materia di stupefacenti. Né, del resto, è decisivo il comma 1-*bis* introdotto dalla Camera dei deputati, giacché la modifica all'articolo 380, comma 2 sembra integrare una mera norma di coordinamento.

Più in generale, ritiene che interventi normativi come quelli recati dal decreto-legge debbano essere valutati attentamente con riguardo ai concreti esiti dell'applicazione delle norme, il che può in effetti avere luogo soltanto se alla Commissione perverranno i dati analitici relativi agli esiti, sulla popolazione carceraria, derivanti dall'entrata in vigore prima del decreto-legge n. 78 del 2013, cosiddetto "svuota-carceri", e poi dall'emanazione dello stesso decreto-legge n. 146 del 2013. Quello esposto è l'unico sistema di valutazione dell'effettività delle norme sia sul sistema carcerario, sia sulle decisioni della magistratura di sorveglianza e, più in generale,

in fase di esecuzione delle pena. In particolare, si sofferma in senso critico sulla portata della nuova liberazione anticipata speciale che consente la concessione di 75 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Si è di fronte a un'altra modifica che determina aporie nel sistema, giacché la detrazione di pena viene concessa con la liberazione anticipata, ma senza che essa sia riconducibile alla buona condotta o all'aver dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Si tratta, in altre parole, di un condono che si risolve in un indulto settoriale; ciò, inoltre, rende assolutamente imprevedibili gli effetti di moltiplicazione nell'applicazione delle misure premiali. Ancora, si pongono non pochi dubbi di legittimità costituzionale per la disparità di trattamento determinata dall'esclusione dalle misure di favore dei condannati per l'uno o per l'altro reato, nonché di chi si trova a scontare la pena con la detenzione domiciliare o in affidamento in prova.

Quest'ultimo profilo è particolarmente incoerente con quanto recentemente approvato dal Senato in materia di pene non detentive e messa alla prova, giacché quel disegno di legge (n. 925) prevede che la detenzione domiciliare sia una delle pene principali e non una modalità di esecuzione della condanna. Svolge quindi ulteriori rilievi critici sulla portata dell'articolo 6 del decreto-legge in esame. Vi si prevede l'estensione dell'espulsione sostitutiva nei riguardi dello straniero, determinando una alterazione nell'impianto del decreto legislativo n. 286 del 1998. In questa materia, l'intervento operato dalla Camera dei deputati non sembra migliorativo giacché si limita ad escludere l'applicabilità dell'espulsione sostitutiva per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter dello stesso testo unico, abbandonando l'originaria scelta di escludere il ricorso all'espulsione in sostituzione delle sole pene detentive inferiori nel massimo ai due anni.

Conclude osservando che la predisposizione di puntuali emendamenti migliorativi del testo appare un'esigenza ineludibile, a pena di determinare effetti illogici, imprevedibili e irragionevoli su intere aree del sistema di repressione dei reati e sulle linee principali dell'esecuzione penale.

Il sottosegretario BERRETTA dichiara la propria disponibilità a trasmettere alla Commissione i dati concernenti il flusso degli ingressi e delle uscite, mese per mese, sugli istituti di pena. Anticipa fin da ora che i risultati di tali rilievi statistici fanno notare una significativa riduzione nell'accesso agli istituti di pena nel corso dei primi due mesi di vigenza del decreto-legge n. 78 del 2013.

Il senatore LO GIUDICE (PD) rileva che il decreto-legge n. 146 del 2013 non integra in alcun modo un indulto dissimulato. Per far fronte alla condanna da ultimo emessa con la pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza Torreggiani, si tratta di delineare misure volte a far fronte all'emergenza carceraria, ma che, al contempo, possano contribuire a un disegno organico e di portata valida per il lungo periodo; ritiene, in particolare che si debba lasciare sempre alla magistratura giudi-

cante e ai giudici dell'esecuzione margini di valutazione per l'applicazione di ciascuna misura premiale, evitando con cura di determinare quegli automatismi applicativi e le rigide presunzioni che danneggiano il sistema nel suo complesso. In proposito, la rimozione del limite alla concessione dell'affidamento in prova per più di due volte va interpretata come una norma che lascia ambiti di valutazione tali da non determinare rischi in sede applicativa. Non altrettanto positivo è invece il giudizio sulla liberazione anticipata speciale prevista all'articolo 4. Di tale disposizione non va stigmatizzato il quantitativo di detrazione della pena, il cui significato non deve essere riguardato in termini negativi, ma è proprio l'effetto concreto della norma a lasciare perplessi, nel momento in cui determina una sorta di "lotteria premiale" a effetti applicativi casuali in favore dei detenuti. Si sofferma, quindi, sull'istituzione del garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Le critiche, in tale materia, riguardano non già l'entrata in funzione del garante – sin troppo a lungo rinviata – ma la natura delle norme che ne regolano lo statuto e il funzionamento. Il fatto che afferisca al Ministero della giustizia e gli stessi requisiti delle persone tra le quali scegliere i tre componenti del collegio, delineano un organismo la cui natura burocratica non sembra coerente con le varie e rilevanti prerogative di cui dispone il Garante.

Infine, non si dice contrario all'introduzione di un'estesa applicazione dell'espulsione sostitutiva della pena detentiva nei riguardi dello straniero; si tratta di una norma che, anche nella percezione dell'opinione pubblica, può trovare una sua giustificazione se applicata con ragionevolezza e secondo precisi e puntuali limiti normativi.

Il senatore CUCCA (PD) rileva che si è in presenza di un provvedimento di cui non si scorgono gli effetti strutturali sul sistema penitenziario né l'organicità con i comparti normativi che regolano l'esecuzione della pena. In generale, ritiene che la via per risolvere, anche in prospettiva di lungo periodo, i problemi posti dall'emergenza carceraria, sia da rinvenire in una coraggiosa opera di depenalizzazione. La trasformazione in illeciti amministrativi di molte fattispecie incriminatrici che ancora contraddistinguono il sistema di repressione penale in molti settori dell'ordinamento è, d'altra parte, un'iniziativa che la Commissione ha già avviato con l'introduzione di norme di tale natura in sede di esame dei disegni di legge n. 925 e connessi in materia di pene alternative e messa alla prova. In corrispondenza di tali interventi, si rende opportuno considerare senza preconcetti l'ipotesi di provvedimenti di clemenza, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, specialmente se l'alternativa è rappresentata da interventi sporadici e di dubbia coerenza sistematica. Per quanto riguarda le puntuali disposizioni recate dal decreto in titolo, si limita a segnalare, a titolo di esempio, le distorsioni applicative in cui si può incorrere intervenendo in materia penale senza una coerenza di fondo; cita, al riguardo, la disposizione risultante dall'articolo 4, come modificato dalla Camera dei deputati. Come noto vi si prevede, in seguito all'accoglimento di un emendamento presso l'altro ramo del Parlamento, l'esclusione della

liberazione anticipata speciale ai condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'esclusione assoluta di tali detenuti non era prevista nell'iniziale formulazione dell'articolo 4, che invece la consentiva solo nel caso in cui costoro avessero dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale. Si tratta ora di valutare quale sia la situazione di quanti, nel corso dei 60 giorni di vigenza del decreto-legge e prima dell'eventuale conversione, possano aver eventualmente trovato accesso all'istituto previsto nell'articolo 4, nella sua formulazione iniziale.

Il presidente PALMA propone che, dato il numero di senatori che hanno chiesto di poter intervenire in discussione, la seduta notturna già convocata alle ore 21 di domani, possa avere inizio alle 19, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO D'INIZIO DELLA SEDUTA NOTTURNA DI DOMANI

Il Presidente comunica che la seduta già convocata per le ore 21 del 12 febbraio 2014 è anticipata alle ore 19.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 22,15.